



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 30/06/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI - APPROVAZIONE .

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:40** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
TREVISI LAURA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Assente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Assente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: L. TREVISI, G. DAVIDDI, P. MACCHIONI, A. MONTELAGHI.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO .

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 13.

Sono altresì presenti il vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Illustra l'argomento l'assessore Blengeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale è proprietaria o ha in concessione d'uso di n. 10 mini-alloggio siti tra Casalgrande e Salvaterra da assegnare in locazione, a costi contenuti, ad anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti gravi;
- che con apposito Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 185 del 07/11/2005 ed integrato con successiva la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2007 ha disciplinato le finalità del servizio, i destinatari, i requisiti per l'accesso, le procedure ed i criteri di assegnazione, la permanenza e la mobilità degli assegnatari;
- che la finalità dell'intervento è favorire e sostenere la permanenza del cittadino anziano o disabile adulto nel proprio contesto di vita, mettendo a disposizione alloggi strutturalmente idonei ad accogliere persone con necessità abitative specifiche.

Considerato che:

- il Comune di Casalgrande ha trasferito all'Unione Tresinaro Secchia il personale e le funzioni del servizio sociale a fare data dal 1° gennaio 2016, ad eccezione delle politiche abitative;
- che la gestione delle politiche abitative rimarrà temporaneamente in carico all'Ente, in attesa di uniformare i regolamenti e le procedure relative all'edilizia residenziale pubblica nei diversi comuni dell'Unione, passando al Servizio Lavori Pubblici;

Preso atto pertanto che il precedente regolamento necessita di un adeguamento e cambiamento che recepisca le modifiche organizzative dell'Ente nell'ambito della gestione del servizio e che permetta di rispondere in modo più puntuale e preciso ai bisogni abitativi dei soggetti colpiti dalla crisi economica, che continua a produrre effetti rilevanti nel nostro territorio, colpendo in particolar modo le fasce più deboli della popolazione soprattutto sul fronte della possibilità di accedere ad un alloggio a costi contenuti;

Tenuto conto che si rende necessario modificare in modo consistente il precedente regolamento, precisando meglio i requisiti di accesso in conformità con quanto previsto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dalla normativa regionale per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; rivedendo alcuni punteggi attribuiti alle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti l'assegnazione di un alloggio o il cambio dello stesso, alla luce della mutata situazione economica e sociale del territorio e rimandare per quanto non previsto dal Regolamento alla disciplina degli alloggi ERP;

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi per anziani ed adulti disabili, al fine di renderlo più funzionale allo scopo sulla base dell'esperienza maturata in questi anni in sede di applicazione;

Visto il regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto di potere adottare la regolamentazione proposta nell'interesse generale della popolazione;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi per anziani e adulti disabili, composto da n. 9 articoli e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Il presidente sottopone al consiglio un primo emendamento al testo del regolamento, presentato dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che consiste nell'integrare l'art. 6, comma 13 aggiungendo la frase: **..., fatto salvo casi di particolare e grave disagio che la Commissione dovrà valutare a cui si potrà concedere l'esonero per il pagamento delle tasse per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani".**

Il presidente sottopone a votazione l'emendamento, che viene respinto come segue:

Presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Astenuti: nessuno;

Voti favorevoli all'approvazione: n. 4 (i consiglieri: Mattioli, Luppi, Manelli, Stanzione);

Voti contrari: n. 9 (il Sindaco Vaccari e i consiglieri Debbi, Ruini, Guidetti, Silingardi, Magnani, Anceschi, Sassi, Bertolani, Daviddi).

Il presidente sottopone al consiglio comunale un secondo emendamento al testo del regolamento presentato dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", che consiste



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

nell'integrare l'art. 7, comma 3 aggiungendo la frase: **..., *tranne che per gravi problemi di salute sopravvenuti dopo l'assegnazione stessa.***"

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Successivamente il presidente sottopone a votazione il testo emendato del regolamento, che viene approvato all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

A seguire si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO



Comune di Casalgrande

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI E ADULTI DISABILI DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2016

ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 DESTINATARI.....	3
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
ART. 5 PRIORITÀ E PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	5
ART. 6 MODALITÀ DI DI ASSEGNAZIONE.....	5
ART. 7 MOBILITA' ABITATIVA	6
ART. 8 DECADENZA ASSEGNAZIONE.....	8
ART. 9 RINVIO AD ALTRE NORME E DISPOSIZIONI.....	8

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, i requisiti di accesso, la gestione della graduatoria per l'assegnazione e la mobilità dei mini-alloggi, siti in via K. Marx n. 5- 7-9- 11 a Casalgrande e in via Don Milani n. 8 a Salvaterra.
2. In qualunque momento l'Amministrazione comunale, con apposito atto può integrare, rettificare, modificare l'elenco degli alloggi disponibili per l'assegnazione ad anziani e disabili adulti, oggetto del presente Regolamento

ART. 2 FINALITÀ

1. La finalità dell'intervento è favorire e sostenere la permanenza del cittadino anziano o disabile adulto nel proprio contesto di vita, mettendo a disposizione alloggi di proprietà o concessi in uso all'Amministrazione comunale strutturalmente idonei ad accogliere persone con necessità abitative specifiche.

ART. 3 DESTINATARI

1. Possono presentare richiesta per l'assegnazione di mini-alloggi anziani ultrasessantacinquenni e/o disabili adulti in condizioni di gravità, ai sensi della legge 104/92, residenti nel territorio del comune di Casalgrande e in possesso dei seguenti requisiti:
 - abitazione non conforme alle esigenze di salute e di autonomia personale del soggetto richiedente;
 - requisiti economici (ISE/ISEE) non superiori ai limiti vigenti, al momento della presentazione della domanda, per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, determinati ai sensi delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili situati sul territorio nazionale, adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare richiedente;
 - non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I prescritti requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, per l'intero periodo di permanenza in graduatoria ed al momento dell'eventuale assegnazione del mini-alloggio.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Casalgrande e in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni

con il Pubblico o presso l'Ufficio Casa, negli orari di apertura al pubblico, oppure reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Il richiedente è tenuto a compilare correttamente e in modo completo le parti del modulo di domanda che lo interessano, indicando in modo preciso le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei relativi punteggi previsti dall'art. 7 medesimo.
3. Con la firma, apposta in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima. La domanda può essere sottoscritta in presenza del addetto al ritiro della domanda, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta (art. 38 D.P.R. 445/2000) o tramite PEC.
4. La domanda di assegnazione può essere presentata in qualsiasi momento e verrà esaminata ai fini della formazione della prima graduatoria utile, successiva alla data di presentazione della richiesta.

ART. 5 PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, sono attribuibili alle domande i seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE

A.1) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio o di vendita dell'alloggio tramite il tribunale. Il provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale (es: morosità e/o mancato pagamento delle spese condominiali), salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

Il punteggio attribuito è il seguente:

- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda: punti 4;
- per le scadenze successive: punti 2;

A.2) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente: punti 2

A.3) richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico, da privati o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro un anno dalla data di presentazione della domanda: punti 4;

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

B.1) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del DPCM 157/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in base alla normativa statale e regionale vigente al momento della presentazione della domanda : punti 1;

B.2) presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 75 anni, alla data di presentazione della domanda: punti 2;

B.3) presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore ai 18 anni, con condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda, o invalido riconosciuto al 100% dalla competente commissione: punti 4.

ART. 6 MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

1. I mini-alloggi vengono assegnati attraverso l'istituzione di un'apposita commissione costituita dal responsabile del servizio dell'Ente, a cui fanno riferimento le Politiche Abitative, da un assistente sociale e da un istruttore amministrativo con compiti di segreteria. La commissione analizza le domande e redige la graduatoria generale secondo i criteri definiti all'art. 5 del presente regolamento. La commissione si riunisce e aggiorna la graduatoria generale con cadenza ordinaria semestrale.
2. La commissione si riunisce inoltre, in via straordinaria, qualora si renda disponibile un alloggio e sopraggiunga una nuova richiesta di mini-alloggio avendo esaurito i nominativi presenti in graduatoria.
3. In caso di disponibilità di un mini-alloggio per l'assegnazione, l'Ente gestore convoca il primo richiedente posto in posizione utile nella graduatoria vigente al momento
4. Dalla data di ricevimento della comunicazione, con lettera raccomandata, della possibilità di assegnazione di mini-alloggio, gli aventi diritto hanno tempo dieci (10) giorni per firmare l'accettazione del mini-alloggio proposto.
5. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata al rilascio, da parte dell'assegnatario, di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità e pena la decadenza dall'assegnazione:
 - a trasferirsi nel nuovo alloggio assegnatogli entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla consegna delle chiavi;
 - a sostenere le spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio assegnato;
 - a cambiare la propria residenza e quella del nucleo familiare convivente entro trenta (30) giorni dalla consegna delle chiavi.
6. I richiedenti convocati per l'assegnazione possono anche rinunciare all'alloggio ad essi proposto dall'Ente gestore, soltanto per gravi e documentati motivi, da dettagliare per iscritto e sottoporre alla commissione.

7. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dall'apposita commissione, l'interessato non perde il diritto alla permanenza in graduatoria ed all'assegnazione dei mini-alloggi che si rendano successivamente disponibili.
8. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata o di compiuta giacenza della comunicazione di convocazione per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ente gestore dichiara l'esclusione dalla graduatoria dell'interessato.
9. All'accettazione dell'alloggio, l'assegnatario dovrà sottoscrivere l'accettazione delle condizioni del presente regolamento.
10. Il responsabile del servizio provvede, con atto dirigenziale, all'assegnazione dei mini-alloggi agli aventi diritto, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.
11. L'Ente gestore provvede alla sottoscrizione di idoneo contratto di locazione a canone concordato, secondo le normative vigenti al momento della stipula dello stesso. Le spese di registrazione del contratto competono all'assegnatario per la parte che lo riguarda, come disposto dalle normative vigenti.
12. L'assegnazione dura di norma quattro (4) anni, eventualmente rinnovabili, in base alle norme vigenti al momento della stipula/rinnovo del contratto di locazione, fintanto che permangono le condizioni oggettive e soggettive che hanno determinato l'assegnazione e non vengono superati i limiti economici per la permanenza in alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi delle disposizioni statali e regionali in materia di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, vigenti al momento della stipula/rinnovo del contratto di locazione.
13. Sono a carico dell'assegnatario (secondo le norme civilistiche in materia e ai sensi del regolamento condominiale) le spese per le utenze private e condominiali; le spese di manutenzione ordinaria dei mini-alloggi e gli eventuali tributi normalmente a carico dell'inquilino.
14. Il pagamento del canone di locazione decorre dal giorno della firma del contratto e della consegna delle chiavi all'assegnatario.
15. Qualora, in violazione dell'art. 1590 del codice civile, al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni. Diversamente, in caso di mancato risarcimento, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di procedere giudizialmente per ottenere quanto dovuto.

ART. 7 MOBILITA' ABITATIVA

1. Possono presentare richiesta di cambio alloggio gli assegnatari di mini-alloggi in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la permanenza negli alloggi stessi.
2. I prescritti requisiti debbono essere posseduti da parte dell'assegnatario e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda cambio,

per l'intero periodo di permanenza in graduatoria ed al momento dell'effettuazione del cambio di alloggio.

3. Non possono presentare domanda di cambio alloggio gli assegnatari che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'alloggio nei due anni precedenti la data della domanda, tranne che per gravi problemi di salute sopravvenuti dopo l'assegnazione stessa.
4. Non possono presentare domanda gli assegnatari non in regola con gli obblighi contrattuali (morosità e/o mancato pagamento delle spese condominiali), regolamentari e di legge od incorsi in causa di decadenza dall'assegnazione, anche se non ancora dichiarata.
5. Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo predisposto dal Ente, devono contenere i dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare, le motivazioni della richiesta ed essere corredate dalla documentazione necessaria a comprovare le condizioni che si intende far valere. Le condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti per la permanenza nel mini-alloggio.
6. Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate dalla commissione che provvede alla redazione della graduatoria aperta per i cambio alloggio.
7. La commissione formula la graduatoria suddetta, attribuendo alle richieste pervenute i punteggi, sulla base dei seguenti criteri:
 - stato di invalidità certificato superiore ai 2/3 punti 3
 - stato di invalidità certificato pari al 100% punti 5
8. In caso di parità di punteggio attribuito a più istanze, prevale la domanda con percentuale di invalidità più alta e successivamente quella presentata dal richiedente più anziano.
9. In caso di disponibilità di alloggi da assegnare si procederà prioritariamente a soddisfare le richieste di cambio-alloggio e solo successivamente si procederà a nuove assegnazioni, attingendo dalla graduatoria generale.
10. L'effettuazione del cambio alloggio è condizionata al rilascio, da parte dell'assegnatario, di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità e pena la decadenza dall'assegnazione:
 - a trasferirsi nel nuovo alloggio assegnatogli entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla consegna delle chiavi;
 - a sostenere le spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio assegnato a seguito del cambio;
 - a cambiare la propria residenza e quella del nucleo familiare convivente entro trenta (30) giorni dalla consegna delle chiavi.
 - a considerare il contratto di locazione stipulato per l'alloggio attualmente occupato risolto definitivamente con la consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio;
 - a riconsegnare entro il termine di trenta (30) giorni, dalla data di consegna delle chiavi del nuovo alloggio, il mini-alloggio attualmente occupato, libero da persone e cose.

11. Il rifiuto dell'alloggio proposto per il cambio deve essere adeguatamente motivato e documentato e fa decadere la richiesta di mobilità presentata.

12. In caso di rifiuto immotivato, a parere della commissione, il richiedente non potrà più presentare alcuna richiesta di cambio alloggio

ART. 8 DECADENZA ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI

1. Si verifica la decadenza dall'assegnazione di un minialloggio nei seguenti casi:
 - ISE/ISEE superiore al limite fissato per la permanenza in alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi delle disposizioni statali e regionali in materia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, verificato al momento del rinnovo del contratto;
 - decesso dell'assegnatario, qualora i componenti famiglia del nucleo familiare non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - in caso di inadempienza contrattuale (morosità e/o mancato pagamento delle spese condominiali).

ART. 9 RINVIO AD ALTRE NORME E DISPOSIZIONI

Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative e regolamenti relativi agli alloggi di l'Edilizia Residenziale Pubblica e alle successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 376/2016 ad oggetto: REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 24/06/2016

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 30/06/2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI - APPROVAZIONE .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/07/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 30/06/2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI ED ADULTI DISABILI - APPROVAZIONE .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/07/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/07/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)